

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati il 19 gennaio 1999 in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati PAISSAN e BRUNALE (4421); MIGLIORI,
MATTEOLI e MARTINI (4748); PISTELLI (4896)**

(V. Stampati Camera nn. 4421, 4748 e 4896)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 gennaio 1999*

Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È trasferita in proprietà, a titolo gratuito, dal 1° gennaio 1999 alla regione Toscana la tenuta di San Rossore, in provincia di Pisa, con le scorte vive e morte risultanti dai relativi inventari redatti a seguito della convenzione tra il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e la regione Toscana stipulata in data 29 dicembre 1995, per la parte già attribuita dalla legge 21 febbraio 1957, n. 32, alla dotazione del Presidente della Repubblica ed inserita nel territorio del parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.

2. La gestione della tenuta di cui al comma 1, affidata alla regione Toscana, deve essere conforme ai principi contenuti nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, secondo tecniche tese alla salvaguardia e alla valorizzazione di tutte le componenti dell'ecosistema, quale *unicum* ambientale, paesaggistico, storico e culturale di rilevanza internazionale. La gestione della tenuta mira anche al perseguimento di scopi didattici, educativi e sociali, all'equilibrio ecologico e al risanamento ambientale. La regione Toscana può assumere, nel rigoroso rispetto dei richiamati principi di salvaguardia ambientale, iniziative rivolte alla valorizzazione della tenuta.

3. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere deve avvenire nel rispetto delle competenze dell'Ente parco istituito con legge della regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24, e successive modificazioni.

4. La tenuta di San Rossore, in tutti i beni immobili che la compongono e loro pertinenze, è inalienabile e non può formare oggetto di diritti a favore di terzi.

Art. 2.

1. Ai fini della individuazione e selezione dei progetti volti alla più alta valorizzazione dei beni trasferiti ai sensi dell'articolo 1, facenti parte di un contesto ambientale, paesaggistico, storico e culturale di rilevanza internazionale, è istituito, con compiti di indirizzo, un Comitato di presidenza composto da:

a) il presidente della giunta regionale della Toscana, o un suo delegato, che lo presiede;

b) cinque rappresentanti del consiglio regionale della Toscana, di cui due rappresentanti dei gruppi consiliari di minoranza;

c) il presidente dell'Ente parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciucoli istituito con legge della regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24, e successive modificazioni, o un suo delegato;

d) il presidente della provincia di Pisa, o un suo delegato;

e) i sindaci dei comuni di Pisa e San Giuliano Terme, o un loro delegato;

f) un rappresentante delle associazioni ambientaliste nominato dal presidente della giunta regionale della Toscana.

2. Il presidente della giunta regionale della Toscana insedia il Comitato di presidenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Comitato di presidenza predispone progetti e iniziative di interesse europeo ed internazionale nei campi di operatività delle politiche e dei relativi programmi e finanziamenti comunitari, con particolare riferimento alla cooperazione per lo sviluppo con i Paesi terzi del bacino mediterraneo e alla salvaguardia e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Art. 3.

1. Il personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, in servizio presso la tenuta di San Rossore alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane addetto alla tenuta, in posizione di comando presso la regione.

Art. 4.

1. A valere sul fondo di compensazione interregionale di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le somme spettanti alla regione Toscana sono aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1999, di un importo complessivo di lire 4.562 milioni, risultante, quanto a lire 562 milioni, dalla quota parte di stanziamenti del bilancio dello Stato per la Presidenza della Repubblica già destinata alla tenuta di San Rossore, e quanto a lire 4.000 milioni, dalla quota parte di stanziamenti del bilancio dello Stato per il Ministero dei lavori pubblici, parimenti destinata a detta tenuta.

Art. 5.

1. Per l'attuazione dell'articolo 4, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, previa intesa con la Presidenza della Repubblica e con il Ministro dei lavori pubblici, al trasferimento degli stanziamenti iscritti per l'anno 1999 all'unità previsionale di base 3.1.3.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all'unità previsionale di base 6.2.1.1 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. I predetti stanziamenti confluiscono all'unità previsionale di base 7.1.2.5 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere assegnati successivamente alla regione Toscana. Restano fermi, in ogni caso, i programmi del Ministero dei lavori pubblici in corso di attuazione al 31 dicembre 1998.

Art. 6.

1. L'articolo 1, lettera *a*), e l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1957, n. 32, sono abrogati.

N. 3738

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LO CURZIO, AGOSTINI e ROBOL

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1999

Modifica dell’articolo 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404,
riguardante il trattamento di quiescenza del personale militare
in posizione di ausiliaria

ONOREVOLI SENATORI. - I militari, durante la permanenza nella posizione di ausiliaria, godono di un particolare trattamento. Essi, infatti, devono rimanere a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati presso l'Amministrazione di appartenenza o presso altre Amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. Sono assoggettati a particolari vincoli e limitazioni per quanto concerne l'attività professionale (non possono, ad esempio, assumere impieghi, retributivi o no, presso organismi, enti, società che hanno rapporti con l'Amministrazione).

Ultimato il periodo di ausiliaria - cinque anni - viene liquidato il trattamento pensionistico definitivo ai cui fini, gli aumenti perequativi automatici dei quali godono i predetti militari, sono stati finora conteggiati secondo le modalità stabilite, rispettivamente per gli ufficiali ed i sottufficiali, dall'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n.224, e dall'articolo 46 della legge 11 maggio 1983, n. 212. Tale provvedimenti pensionistici sono stati costantemente registrati dalla Corte dei conti, emessi in piena conformità alle disposizioni impartite in merito dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Recentemente però la Corte dei conti ha emesso una pronuncia che si discosta dalla linea interpretativa di cui sopra, rinnegando quanto gli uffici di controllo della stessa Corte avevano sempre ritenuto legittimo.

Si è così determinata, una situazione di grave pregiudizio e profondo turbamento per tutto il personale militare in ausiliaria, ivi compreso quello appartenente ai corpi di polizia a *status* militare.

Ad avviso dei proponenti l'interpretazione pacificamente adottata dall'Amministrazione per circa quindici anni, con il pieno conforto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della stessa Corte dei conti, appare palesemente ingiusta in quanto viola ogni principio di certezza del diritto e di correttezza nei rapporti tra Pubblica amministrazione e i suoi dipendenti.

Il presente disegno di legge mira a ripristinare la prassi applicativa sinora seguita dall'Amministrazione e ad evitare un contenzioso che sicuramente vedrebbe soccombente l'Amministrazione stessa. Si eviterebbe, inoltre, una assurda disparità di trattamento tra coloro che hanno già conseguito la liquidazione definitiva del proprio trattamento pensionistico e coloro che sono cessati o cesseranno dalla posizione di ausiliaria dal gennaio 1998.

Il provvedimento che si propone non comporta nessun onere aggiuntivo in quanto gli impegni di spesa che esso comporta possono essere fronteggiati con gli ordinari stanziamenti di bilancio relativi ai trattamenti di pensione del personale militare di ogni ordine e grado.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 6, comma 2, lettera *b*), numero 3), della legge 27 dicembre 1990, n. 404, dopo le parole «trattamento economico aggiuntivo», sono aggiunte le seguenti: «nonchè degli incrementi attribuiti, nel tempo, sul trattamento di quiescenza a titolo di perequazione automatica per adeguamento al costo della vita, ai sensi dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;».

2. Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1998.

